

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Libro III - Prove Titolo I - Disposizioni generali

Art. 188 Libertà morale della persona nell'assunzione della prova

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.